



# Tribunale di Lodi

N. 19/2022 Reg. SENT.  
N. 19/2022 Reg. FALL.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
II TRIBUNALE DI LODI – Sezione Fallimentare –

in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

(omissis)

**DICHIARA** il fallimento della società **NUOVA EDILIZIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA [C.F. e P. IVA 10695740968]**, con sede legale in Valera Fratta Via A.E. Monti n. 20;

**NOMINA** Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Varesano;

**NOMINA** Curatore il Dott. Angelo Maria Chioda;

**ORDINA** al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

**FISSA** l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data **4.11.2022 ad ore 11.30** davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lodi, Scala A, IV piano, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 L.F. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

**ASSEGNA** ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 L.F.;

**AVVISA** i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

**ORDINA** al curatore di procedere immediatamente alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito, anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;

**ORDINA** al curatore, ai sensi dell'art. 87 L.F., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. C.P.C. e 84 L.F. ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 C.P.C.;

**INVITA** il curatore fallimentare entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del fallimento al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, autorizzandolo sin d'ora alla apertura della PEC;

**ORDINA** ai sensi dell'art. 17 L.F., che la presente sentenza sia notificata in copia integrale al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 C.P.C. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 C.P.C. al curatore, al creditore istante ed al pubblico ministero.

**ORDINA**, che la presente sentenza sia trasmessa per estratto per l'annotazione all'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Lodi, 27/07/2022

**Il Presidente:** f.to dott. ssa Maria Teresa Latella

**I Giudici:** f.to dott. ssa Ada Cappello

f.to dott. ssa Francesca Varesano rel.

Il Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Chirivi

Per estratto conforme, che si rilascia in carta libera per ammissione alla prenotazione a debito giusta decreto del Giudice Delegato.

Lodi, li 27/07/2022

Depositata in cancelleria il 28/07/2022



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Maria Chirivi